

## Contributo per l'assistenza dell'AI

Il contributo per l'assistenza dell'Assicurazione Invalidità (AI) è un servizio importante e prezioso per le persone con disabilità. Ne hanno diritto gli adulti che percepiscono l'assegno per grandi invalidi (AGI) e sono in grado di condurre una vita sufficientemente autonoma in casa propria. Esso consente loro di assumere direttamente una persona che fornisce l'assistenza necessaria, consentendo alle persone con sclerosi multipla di vivere un'esistenza autonoma e alleggerendo i familiari dal carico delle cure.

---

### I punti più importanti in sintesi

- Per poter usufruire del contributo per l'assistenza, le persone con SM devono soddisfare determinati requisiti.
- Grazie al contributo per l'assistenza hanno la possibilità di assumere persone per aiutarle nella vita quotidiana.
- L'importo del contributo è calcolato sulla base di criteri specifici.

---

Questo contributo consente alle persone con sclerosi multipla (SM) di assumere per un certo numero di ore a settimana una o più persone



addette all'assistenza, che prestano aiuto per lo svolgimento delle varie attività quotidiane o per le cure. La persona con SM figura in questo caso come datore di lavoro dell'assistente.

La persona che presta assistenza non può essere legata alla persona colpita da nessuno dei seguenti rapporti:

- coniuge
- partner registrata/o
- convivente di fatto
- parente in linea diretta.

### Presupposti

Per poter usufruire del contributo per l'assistenza, la persona colpita deve avere diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AI, vivere in casa e aver raggiunto la maggiore età.

Per le persone minorenni e maggiorenni con capacità di agire limitata vigono speciali condizioni. Le persone che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione infortuni e dell'assicurazione militare non hanno diritto al contributo per l'assistenza dell'AI. Lo stesso si applica alle persone che percepiscono l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, a meno che non avessero già diritto a un contributo per l'assistenza prima del

raggiungimento dell'età pensionabile o della rendita anticipata. In tal caso si applica la regola del diritto acquisito, ovvero la prestazione viene garantita al massimo per l'importo equivalente.

### **Prestazioni d'aiuto imputabili**

La base di calcolo del contributo è costituita dal tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni d'aiuto nei seguenti ambiti:

- Attività quotidiane (vestirsi, alzarsi, mangiare, ecc.)
- Gestione dell'economia domestica
- Organizzazione del tempo libero e partecipazione alla vita sociale
- Educazione e accudimento di bambini
- Svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico
- Formazione e perfezionamento professionale
- Esercizio di un'attività lucrativa sul regolare mercato del lavoro
- Sorveglianza diurna
- Servizio notturno

La spesa oraria imputabile è limitata e viene stabilita individualmente. Il limite massimo varia, a seconda dell'ambito e del grado di invalidità, tra le 20 e le 420 ore mensili.

### **Entità del contributo per l'assistenza (dall'1.1.2023)**

Il contributo per l'assistenza è pari a CHF 34.30 all'ora in casi normali; se alla persona che presta assistenza sono richieste speciali competenze (ad es. assistente sociale), il contributo sale a CHF 51.50 all'ora. Per quanto riguarda il servizio notturno, la tariffa viene stabilita a seconda dell'entità delle prestazioni d'aiuto, senza superare tuttavia la cifra di CHF 164.35 a notte. Questi importi includono il salario per il personale addetto all'assistenza, i contributi sociali a carico del datore di lavoro e della lavoratrice/del lavoratore nonché un'indennità di vacanze dell'8,33%.

Il contributo annuale per l'assistenza corrisponde di norma al contributo mensile moltiplicato per 12. Se però la persona colpita abita nella stessa economia domestica insieme a una persona maggiorenne che non percepisce alcun assegno per grandi invalidi dell'AI e con la quale è legata da matrimonio, regime di unione domestica registrata o convivenza di fatto, il contributo annuale per l'assistenza è pari al contributo mensile moltiplicato solo per 11.

L'importo fatturato mensilmente può superare il contributo mensile per l'assistenza calcolato dall'Ufficio AI per al massimo il 50%. Nelle fasi acute di una malattia debitamente certificate da un medico (ad es. una recidiva di SM), il contributo può anche essere più elevato, purché non si superi il contributo annuale calcolato per l'assistenza. In questo modo, è possibile coprire un maggiore bisogno di assistenza a breve termine.

### **Detrazioni**

Il contributo per l'assistenza è una prestazione sussidiaria che va a integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia e delle altre prestazioni dell'AI. Pertanto, dal contributo per l'assistenza stabilito bisogna detrarre i seguenti importi: l'assegno per grandi invalidi accordato alla persona colpita, le prestazioni AI che rientrano nelle «prestazioni di terzi in luogo di un ausilio» e i contributi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per le cure di base nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattia (in particolare Spitex).

### **Contratto di lavoro**

La persona che riceve il contributo per l'assistenza diventa automaticamente datore di lavoro, mentre la persona addetta all'assistenza assume il ruolo di lavoratrice/lavoratore. Le due parti contraenti definiscono tutti gli aspetti giuridici (salario, entità delle prestazioni, continuazione del versamento del salario, termine di risoluzione, ecc.) tramite un contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del

Codice delle obbligazioni (CO) nonché dal Codice civile (CC) mediante il contratto di lavoro. In conformità alle disposizioni di legge, è necessario versare anche i contributi previdenziali (AVS, AI, ecc.).

### **Durata del diritto al contributo e fatturazione**

Il diritto al contributo per l'assistenza matura non appena viene fatto valere tale diritto e termina quando la persona assicurata non soddisfa più i requisiti o muore. Le prestazioni d'aiuto devono essere notificate all'AI entro 12 mesi dalla loro erogazione. La persona assicurata deve presentare all'Ufficio AI una fattura mensile relativa alle ore di lavoro effettivamente prestate dalla persona addetta all'assistenza. Il relativo modulo è disponibile presso tutti gli uffici AI.

### **Richiesta all'AI**

La richiesta del contributo per l'assistenza deve avvenire per iscritto, utilizzando il modulo ufficiale disponibile presso l'Ufficio AI del cantone di residenza dell'assicurato. Qualora, a seguito di una verifica di idoneità, si accerti il diritto al contributo per l'assistenza, l'assicurato/a deve dichiarare direttamente il proprio fabbisogno di assistenza. Una volta effettuati i dovuti accertamenti da parte dell'AI, si calcola il contributo per l'assistenza e si adottano le relative disposizioni nell'ambito della procedura di preavviso.

### **Consulenza e supporto**

Per 18 mesi a partire dalla concessione del contributo per l'assistenza, gli uffici AI possono fornire consulenza e supporto relativamente a questioni di carattere organizzativo e amministrativo. A tal fine l'AI può delegare l'incarico a terzi di propria scelta o proposti dalla persona assicurata. Detti terzi possono quindi fatturare le proprie prestazioni agli uffici AI. L'importo del corrispettivo dipende dal grado di difficoltà della situazione in essere. Il team di consulenti della Società svizzera sclerosi multipla sarà lieto di fornire alle persone con SM e ai loro famigliari tutte le informazioni necessarie in merito al contributo per l'assistenza.



Infoline SM

**091 922 61 10**

Lunedì – giovedì,  
ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00  
(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)



**Società svizzera sclerosi multipla**

Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno

Informazioni: [www.sclerosi-multipla.ch](http://www.sclerosi-multipla.ch) / 091 922 61 10

[info@sclerosi-multipla.ch](mailto:info@sclerosi-multipla.ch)



La Società SM non accetta alcun sostegno finanziario dall'industria farmaceutica. Grazie per la Vostra donazione!